

TI_GERICHTE 11.2007.20 vom 14. Februar 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-02-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2007.20

FR: TI_GERICHTE 11.2007.20 du 14 février 2007

IT: TI_GERICHTE 11.2007.20 del 14 febbraio 2007

Regeste

Richiesta di assistenza giudiziaria: mancata produzione della documentazione necessaria, nonostante reiterate richieste del Pretore.

Erwägungen

E. 35

in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è quindi ricevibile. 2. Il memoriale della ricorrente è firmato non da lei medesima né da un patrocinatore abilitato a norma dell'art. 64 o 64 a CPC, bensì da una terza persona. La capacità di tale rappresentante a stare in lite può nondimeno rimanere aperta, dato che – come si vedrà in appresso – la sorte del ricorso è segnata. 3. In concreto il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per non avere, la richiedente, presentato entro il termine assegnatole, prorogato a tre riprese, il formulario corredato dei giustificativi prescritti dall'art. 4 cpv. 1 Lag. Al ricorso l'interessata acclude cinque documenti, chiedendo – come detto – di riconsiderare la sua situazione, che la vede nell'impossibilità di far fronte al pagamento dell'onorario esposto dal suo patrocinatore, come pure di versare la tassa di giustizia e le spese. 4. Il beneficio dell'assistenza può essere chiesto in ogni stadio di causa da una “persona fisica indigente” (art. 3 cpv. 1 Lag) mediante domanda scritta e motivata, cui vanno allegati “tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato municipale e l'eventuale dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto d'ufficio e fiscale” (art. 4 cpv. 1 Lag). Spetta al richiedente rendere verosimile la propria ristrettezza finanziaria (DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo). Se, pur sollecitato, egli non la documenta a sufficienza per consentire un completo esame della situazione, la sua richiesta può essere respinta (sentenza del Tribunale federale 1P.241/2006 del 15 giugno 2006, consid. 5.2; I CCA sentenza inc. 11.2006.125 del 13 novembre 2006, consid. 3). 5. Nella fattispecie la ricorrente non giustifica per nulla la sua passività di fronte alla richiesta del Segretario assessore, prorogata ben tre volte, affinché chiarisse nel termine di trenta giorni la propria situazione finanziaria. Nemmeno si confronta con la conseguenza che il Pretore trae, nell'impugnata decisione, dalla mancata produzione dei documenti richiesti, né mette in discussione l'insufficienza e l'inadeguatezza di quelli agli atti. Già per questo motivo il ricorso potrebbe essere respinto, l'interessata non confrontandosi lontanamente con la motivazione adottata dal primo giudice. 6. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che neppure la documentazione prodotta in appello rende oggettivamente verosimili le entrate o il fabbisogno della ricorrente. Il primo documento si limita ad attestare lo stipendio da lei percepito nei primi sette mesi del 2003 (con lettera accompagnatoria), il secondo consiste semplicemente in un certificato di domicilio rilasciato dal Comune di Lugano il 4 luglio 2003 e il terzo in una lettera da lei scritta al suo patrocinatore il 1° febbraio 2007. Ciò non basta lontanamente ad appurare quali fossero le condizioni finanziarie di lei per quanto

riguarda redditi e fabbisogno, né al momento in cui è stata presentata la domanda né con riferimento ai periodi precisati nell'ordinanza pretorile del 27 gennaio 2005. Ne segue che, privo di consistenza, il ricorso è destinato all'insuccesso. 7. La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Nella fattispecie il ricorso denota manifesta leggerezza, ma non ancora estremi di temerarietà, ovvero di palese ingiustizia. Non è il caso dunque di percepire tasse o spese. 8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge manifestamente la soglia dei fr. 30 000.–, ove appena si consideri, sia pure a titolo indicativo, che la nota d'onorario del patrocinatore del convenuto è stata tassata dal Pretore in fr. 6303.95 (decreto del 22 novembre 2005, agli atti). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono tasse né spese. 3. Intimazione a: – , ; – , . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il

presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.